

Codice A1814B

D.D. 21 gennaio 2025, n. 90

R.D. 523/1904 - Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione mediante taglio vegetazione fiume Bormida di Spigno nel tratto a monte attraversamento SP 221 in Comune di Denice (AL). Richiedente: Comune di Denice (AL).



ATTO DD 90/A1814B/2025

DEL 21/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Fiume Bormida di Spigno - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione mediante taglio vegetazione fiume Bormida di Spigno nel tratto a monte attraversamento SP 221 in Comune di Denice (AL). Richiedente: Comune di Denice (AL).

Il Comune di Denice, con sede in Piazza San Lorenzo n.5 – 15010 Denice (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2565 del 17.12.2024 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 60257) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "*Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione fiume Bormida di Spigno in prossimità dell'attraversamento SP 221 di Denice*", CUP E28H230000750002, intervento finanziato dalla Regione Piemonte con un contributo di importo pari a 20.000,00 euro con il programma approvato con Determinazione n. 3170/A1805B/2023 del 20.12.2023 "L.R. 54/75 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2024-2025".

Il Comune di Denice ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2024 del 16.12.2024.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 61474 del 23.12.2024, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato fiume Bormida di Spigno, iscritto al n. 127 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c. dal Comune di Denice, sono allegati gli

elaborati progettuali in formato digitale, datati Dicembre 2024, sottoscritti con firma digitale dall'ing. Walter BOREANI, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-2397, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Dato atto che la richiesta di autorizzazione idraulica è stata avanzata da parte di un ente locale per la realizzazione di un intervento di pubblica utilità, non è stata esperita la fase di pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede la manutenzione di una fascia di sponda e golena sinistra del fiume Bormida di Spigno a monte dell'attraversamento della SP 221 per uno sviluppo lineare pari a circa 150 metri ed ampiezza media pari a circa 10 metri; in sintesi verranno realizzati i seguenti interventi:

- rimozione, sramatura, depezzatura, con cippatura e/o allontanamento, dalle aree interessate da eventi di piena ordinaria, di tronchi, ramaglie e materiali vegetali residui, asportati nel corso di pregressi eventi di piena, accumulatisi in corrispondenza dei settori di interesse di alveo e di sponda/golena;
- taglio a raso in alveo e sponda e diradamento selettivo in golena, con manutenzione della vegetazione ripariale ivi insediata, a seguito di abbattimento, sramatura, depezzatura, con cippatura e/o allontanamento dalle aree interessate da eventi di piena ordinaria, di soggetti arborei morti, malati, malvenienti o in condizioni di incipiente collasso, presenti in sponda/golena;
- lavori accessori di movimento terra funzionali alla regolarizzazione locale di depressioni morfologiche minori presenti in sponda e golena.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato e con ogni evidenza progettuale, i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui agli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto concessorio intendendosi, quest'ultimo, implicitamente reso ai sensi del disposto di cui all'art. 26 comma 2 del già richiamato Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, che l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida di Spigno con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*”, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37 bis e 38);
- la Legge Regionale n. 17 del 12/08/2013, Tabella A, punto n);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Denice ad eseguire l’intervento di manutenzione della fascia di sponda e golena sinistra del fiume Bormida di Spigno a monte dell’attraversamento della SP 221 mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva e ripristino delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all’istanza, nel rispetto delle

prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
7. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
8. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del fiume Bormida di Spigno; il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, dovrà essere conferito in discarica;
9. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
10. è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la

quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua interessato dai lavori;

11. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e golena e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
12. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
14. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
15. il Comune di Denice è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
17. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
18. il Comune di Denice dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio e di fine lavori, per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti.

L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il Comune di Denice prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il mantenimento e miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "*Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche*", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa